



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME
Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/III

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME
Diritto e cultura nell'esperienza europea**

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

L'importanza delle risorse collettive nell'Abruzzo basso medievale

Il caso di una lite tra due *universitates* aquilane

di Marco Cozza

1. Introduzione

Il tema delle “risorse collettive” durante il Medio Evo è stato sviscerato più volte e da più parti. I motivi sono facilmente intuibili: la così detta proprietà collettiva, in ogni sua forma, ha costituito per molteplici comunità una garanzia di sopravvivenza, ha rivestito un valore e una funzione fondamentali ai fini della sussistenza. Lo sfruttamento delle risorse collettive, come noto, si concretava in un “godimento condizionato” del bene, con un indiscusso primato dell’oggettivo sul soggettivo, dell’ordine comunitario rispetto all’individuo, con una dimensione potestativa ridotta al massimo. L’appropriazione, nel senso tradizionale del termine, cadeva infatti soltanto indirettamente sul prodotto del fondo, che serviva per la sopravvivenza quotidiana di una comunità (più o meno estesa), ma non arrivava mai ad investire il fondo stesso¹.

I diritti di legnatico, erbatico ecc. ecc. erano quindi di fondamentale importanza per la sopravvivenza stessa delle comunità medioevali: e il Mezzogiorno d’Italia non faceva certo eccezione. In queste regioni, infatti, sulle parti dei boschi più vicine ai centri abitati si esercitavano sistematicamente diritti consuetudinari da parte degli abitanti della comunità più vicina, che vi facevano legna e pascolavano animali². E – come è facile immaginare – se un bosco, una selva o un prato si trovavano “a cavallo” tra due comunità, molto facilmente – anzi, quasi inevitabilmente – diventavano oggetto di disputa tra queste ultime³.

¹ Così P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992, pp. 607-608.

² P. Corrao, *Boschi e legno*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle VIII Giornate normanno-sveve, Bari, 20-23 ottobre 1989, a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 135-164 e segnatamente p. 138.

³ Ciò è dovuto al fatto che, negli ultimi secoli dell’età di mezzo, le *universitates* erano diventate gli unici soggetti ad avere voce in capitolo, stante l’evoluzione giuridica che l’istituto aveva avuto nel Regno di Sicilia. L’originaria titolarità delle terre demaniali in capo alla Corona si era man mano affievolita; la vigilanza degli ufficiali regi su di esse era progressivamente venuta meno, e alla fine di questo (lento, ma inesorabile) processo, che verso la fine del medioevo poteva ben dirsi completato,

Tali dispute si caratterizzavano per una notevole annosità, oltre che per una certa quale “animosità” delle parti contendenti. L’importanza degli interessi in gioco (un’importanza che appare relativa a chi oggi si accosta a questi fatti, ma che doveva essere enorme per chi allora li viveva) evidentemente portava a rinfocolare siffatte controversie anche quando, a rigor di logica e di diritto, esse avrebbero dovuto soprirsi, e – ciò che è più grave – a derogare, con non poca disinvoltura, a più di un principio giuridico (come si avrà modo di vedere nelle pagine seguenti).

2. La lite tra le *universitates* di Tione degli Abruzzi e Santa Maria del Ponte

Nel XV secolo, Tione degli Abruzzi e Santa Maria del Ponte, due piccole *universitates* facenti parte del comune aquilano⁴, litigavano per alcuni diritti di uso civico su alcuni territori situati tra i due centri abitati.

I *massari*⁵ dell’*universitas* di Tione rivendicavano l’esclusività dei diritti di pascolo e di fare legna sull’intero territorio, sia montano sia pianeggiante, oltre il fiume Calido⁶, verso Tione, e su un certo altro territorio, prima di detto fiume,

si finì con tollerare (e quindi anche ammettere) l’esistenza di “usi civici cittadini” di origine consuetudinaria. Per un puntuale *excursus* delle tappe che portarono le comunità locali ad avere una competenza pressoché esclusiva in materia di usi civici vedasi G. Cassandro, *Storia delle terre comuni degli usi civici nell’Italia meridionale*, Bari 1943, pp. 190 sgg. Il fatto che, alla fine di questo processo, le risorse collettive fossero gestite dall’entità più vicina ai *cives* (e cioè l’*universitas*) può apparire, a prima vista, un elemento positivo: eppure, l’aver lasciato una materia di così grande importanza in mano alle comunità cittadine dovette essere fonte di non poca litigiosità. Questa, almeno, è l’impressione che si ricava dalla vicenda che si sta per raccontare.

⁴ Come fa giustamente notare il Clementi, una peculiarità assoluta dell’ordinamento del comune aquilano stava nel fatto che, nel corpo dell’organismo pubblico, venivano riconosciute anche università minori, che non erano soltanto testimonianza sentimentale e campanilistica del luogo di origine, ma che viceversa costituivano dei veri e propri organismi amministrativi, i cui collegi assolvevano funzione pubblica e riconosciuta: sul punto, si veda A. Clementi, *Sugli insediamenti medioevali nella zona del Gran Sasso*, Napoli 1971, pp. 176 sgg. Sull’estensione del comune aquilano, e sulle piccole *universitates* che ne facevano parte, si veda A. Clementi, D. Piroddi, *L’Aquila*, Roma 1986, pp. 175-188.

⁵ Il Consiglio dei Massari, nel comune aquilano, non era un’istituzione “stabile”: veniva anzi convocato solo quando era necessario. Ai *massari* spettava amministrare i beni promiscui delle *universitates* minori: si trattava, quindi, di un organo rappresentativo degli interessi del contado. Tali interessi, però, dovevano essere tutt’altro che “univoci”: anzi, è assai facile immaginare che ciascun *massarius* avesse a cuore principalmente gli interessi della propria *universitas*. A tale proposito, è davvero interessante una disposizione statutaria che esortava i componenti di questo consiglio a non essere rissosi tra loro: il che fa pensare che le discordie dovevano essere alquanto frequenti. Ciò conferma – ove mai ve ne fosse bisogno – come gli interessi curati dai *massari* (interessi che, per l’appunto, consistevano essenzialmente nella gestione delle “risorse collettive”) fossero di vitale importanza per le *universitates* medioevali: cfr. *Statuta civitatis Aquile*, a cura di A. Clementi, Roma 1977, pp. LXV-LXVI.

⁶ Davvero impossibile da risolvere con certezza è il “mistero” del fiume Calido, del quale non si ha riscontro in alcuna carta geografica. Dal documento si evince molto chiaramente che i territori oggetto della contesa si trovavano tra le due predette *universitates*, e l’unico fiume degno di questo nome che scorre tra Tione degli Abruzzi e Santa Maria del Ponte è l’Aterno (che non risulta essere mai stato chiamato Calido). È possibile che in epoca medioevale venisse chiamato Calido uno dei cinque torrentelli che nascono alle falde del monte Prato Castellana, scendono alle spalle di Santa Maria del Ponte per poi confluire, proprio all’altezza di Tione degli Abruzzi, nel fiume Aterno; è inoltre possi-

verso Santa Maria del Ponte, a presidio dei quali gli uomini di Tione dicevano di avere sempre nominato dei custodi. I massari dell'*universitas* di Santa Maria del Ponte negavano tutto ciò, ed anzi sostenevano che per loro era stato sempre lecito entrare in quei luoghi coi loro animali, e fare legna.

Le due *universitates*, il 17 settembre 1448, nella città dell'Aquila, conclusero una transazione, sperando, così, di dirimere la questione⁷. I *massari* si accordarono nei seguenti termini: i territori montani e pianeggianti oltre il fiume Calido dalla parte del *castrum Thioni* sarebbero stati nel pieno dominio dell'*universitas* di Tione, e gli uomini di Santa Maria del Ponte non avrebbero potuto accedere se non con buoi aratori al tempo della semina e per necessità agricole; gli uomini di Tione avrebbero continuato a nominare dei custodi per i territori dove erano già soliti farlo, ma non avrebbero potuto più far pascolare i propri animali nel territorio di Santa Maria del Ponte (eccezion fatta, anche in questo caso, per i buoi aratori nei periodi destinati alla semina). Gli uomini di Santa Maria del Ponte, dal canto loro, ebbero il diritto di andare a far legna e raccogliere fronde nella montagna chiamata La Plana, dalla sommità del monte fino al fiume Calido.

I rappresentanti delle due *universitates*, appena cinque giorni dopo (il 22 settembre 1448), per sottolineare la loro intenzione di rispettare i patti, dichiararono – dinanzi a diversi testimoni (fra cui Antonuccio di Marino di Cocullo, membro del collegio delle Cinque Arti della città dell'Aquila, e il nobile Dionisio de' Camponeschi) – di voler osservare la predetta transazione⁸.

bile (anzi, più che probabile) che la parola *calidum* avesse funzione di aggettivo (più che di nome proprio), per definire una qualità (la temperatura mite dell'acqua). Tuttavia non si possono avere certezze al riguardo, tanto più che neppure un lavoro recentemente edito – avente ad oggetto proprio l'onomastica dei laghi e dei fiumi abruzzesi e molisani (L. Chiappinelli, *Lessico idronomastico dell'Abruzzo e del Molise*, Napoli 2002) – reca il toponimo *Calidum*, che peraltro non compare nemmeno in E. Giammarco, *Toponomastica abruzzese e molisana*, Roma 1990. Chi scrive si è anche recato a Tione degli Abruzzi e a Santa Maria del Ponte, per cercare – magari nella “memoria storica” degli anziani del luogo – un ricordo di questo toponimo, del quale non si ha riscontro in nessuna carta geografica; ma, come spesso accade in questi casi, l'antico nome si è perso, e non ha lasciato nessuna traccia neppure nella memoria degli attuali abitanti di quei luoghi.

⁷ Archivio di Stato dell'Aquila, *Pergamene di Tione* (inv.: 18.3), doc. n. 8.

⁸ Il documento, non arrivato in originale ai nostri giorni, è integralmente trascritto nella sentenza arbitrale del 7 dicembre 1474 (di cui si parlerà in seguito). Sfortunatamente, però, la sentenza arbitrale, nella parte in cui è trascritto il documento del 22 settembre 1448, è totalmente illeggibile; a nulla è valso l'ausilio della lampada di Wood. Il documento è stato così regestato dal Piacentino: «Rogato in civitate Aquile in locali de Paganicha in domibus infrascripti domini Comititis. Ha lo stesso giudice e rogatario del doc. 8. Alla presenza dei testi Antonius Marini de Cucullo, Antonius Petrutii de Masscette, Nannes notarius Lippi de Baczano et Colantonius notarii Francisci de Carapellis, e di Lovisius de Camponischis comitis Montorii, si sono costituiti magister Petrus Colecte, Iohannes Petrutii, Cola Rubeus, Marinus prepositus de Thiono, magister Marinus Antonutius Lelli et Antonius Butii Masii di S. Maria del Ponte i quali reclamano siano osservati i patti fissati nella transazione di cui all'instrumento 17 settembre 1448» (S. Piacentino, *Le pergamene di Tione depositate nella sezione di Archivio di Stato dell'Aquila*, L'Aquila 1946, inserto nel doc. n. 8). Dal tenore letterale del regesto del Piacentino («reclamano che siano osservati i patti») potrebbe a prima vista sembrare che qualcuno non volesse attenersi a quanto stabilito nella transazione, ma così non era; l'atto era una semplice dichiarazione resa dai rappresentanti delle due *universitates* per erogare maggiore *firmitas* alla transazione conclusa appena cinque giorni prima.

Occorre adesso prestare attenzione ad una clausola presente nella transazione, secondo la quale, in caso di contestazioni o violazioni, si sarebbe dovuto fare ricorso al *syndicus* Dionisio de' Camponeschi, cui veniva conferito – tra le altre cose – anche il potere di spostare i confini stabiliti nella transazione⁹.

E qui lo storico del diritto non può non avere un sobbalzo. Questa singolare pattuizione, da un punto di vista strettamente giuridico, rappresenta infatti un vero e proprio “non-senso”. La transazione, nel sistema di diritto comune, aveva un'efficacia pari a quella della *res iudicata*¹⁰: come si poteva ammettere, allora, che un terzo potesse modificarne i termini? In realtà, la clausola in questione si può ben spiegare, se sol si considera che le due *universitates*, pur esplicando funzioni amministrative proprie, facevano comunque parte del comune aquilano (come si è accennato poc'anzi¹¹): e i Camponeschi, a quel tempo, erano per l'appunto i signori dell'Aquila¹².

⁹ Dionisio de' Camponeschi, nel documento, era definito *syndicus* delle *universitates* di Tione e Santa Maria del Ponte. Balza dunque agli occhi l'impiego “atecnico” del termine *syndicus* che, nel presente documento, non indicava – come accadeva di solito – i procuratori delle *universitates* (i quali invece, per le ragioni viste nella precedente nota 5, venivano chiamati *massari*), bensì una specie di “arbitro”, incaricato di far osservare alle parti quanto pattuito nella transazione.

¹⁰ La causa della transazione, come noto, consisteva nel «perpetuum discedere a lite», ovvero nell'abbandono definitivo di una controversia. Proprio per questo, quindi, la transazione non poteva essere né temporanea né provvisoria, proprio perché la sua finalità era ontologicamente quella di risolvere in via definitiva una situazione giuridica controversa. La costituzione degli imperatori Diocleziano e Massimiano, inserita nel Codice giustiniano (C. 2, 4, 20), che conferiva alla *transactio* la stessa efficacia della *res iudicata*, non faceva altro che confermare questa finalità. La parificazione della transazione alla cosa giudicata non soltanto era sancita perentoriamente dal diritto romano (M.E. Peterlongo, *La transazione nel diritto romano*, Milano 1936, pp. 263-264), ma era intesa in maniera altrettanto rigorosa dalla scienza giuridica medievale (S.V. Parini Vincenti, *La dinamica della conflittualità civile: processi e transazioni fra antico regime ed età dei codici*, in *L'arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, a cura di M.G. di Renzo Villata, Milano 2006, pp. 613-638, ed in particolar modo, per quel che riguarda la posizione dei giuristi medievali, pp. 615-616, nota 34).

¹¹ *Supra*, nota 4.

¹² I Camponeschi ebbero un grandissimo ruolo nella storia della città dell'Aquila nel Trecento e nel Quattrocento. Essi iniziarono a salire alla ribalta della vita politica aquilana negli anni Trenta del XIV secolo, e – passando attraverso varie ed alterne vicende, che sarebbe inutile e sovrabbondante ripercorrere in questa sede – ebbero una posizione preminente nella storia aquilana fino al 1489, anno in cui morì Pietro Lalle Camponeschi, ultimo esponente di spicco di questa famiglia. Quel che è certo, comunque, è che all'epoca in cui venne stipulata la transazione in esame (1448), la città dell'Aquila era governata da Antonuccio Camponeschi. Il nostro Dionisio non è certamente stato uno degli esponenti principali del casato: di lui non si fa alcuna menzione né in G.B. Di Crollalanza, *Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili italiane estinte e fiorenti*, Bologna 1886 (ed. anast. Bologna 1965), pp. 210-211 (ove sono citati Lalle, Antonuccio, Pietro-Lalle e una figlia di quest'ultimo, Vittoria, madre del papa Paolo IV), né tantomeno in A. Dragonetti De' Torres, *Le vite degli illustri aquilani*, L'Aquila 1847, pp. 248-258 (che si sofferma esclusivamente su Antonuccio e Lalle Camponeschi). Cionondimeno, si trattava pur sempre un Camponeschi, e questo evidentemente lo rendeva più che idoneo a dirimere un'eventuale controversia tra due piccole *universitates*. Per apprezzare l'importanza della famiglia Camponeschi nella vita politica aquilana nel XIV sec. si può rinviare a Clementi, *Statuta Civitatis* cit., pp. XIV sgg.; per una trattazione più diffusa, che abbraccia anche il secolo XV, si può fare riferimento a M.O. Bonafede, *Storia popolare della città dell'Aquila degli Abruzzi dalla sua fondazione al 1888*, Lanciano 1889 (ed. anast. Bologna 1970), pp. 73 sgg.; P. Terenzi, *Una città superiorem recognoscens. La negoziazione fra l'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, in «Archivio storico italiano», 170 (2013), 634, pp. 619-651, e on-line http://rm.univr.it/biblioteca/scaffale/Download/Autori_T/RM-Terenzi-L'Aquila.pdf.

Inoltre, alla base di questa previsione vi erano probabilmente anche delle esigenze di ordine pratico. I contraenti, evidentemente, avevano preconizzato che tra le due piccole *universitates* sarebbero sorte nuove controversie: pur di salvaguardare l'efficacia dell'atto, essi avevano preferito dare ad un terzo la facoltà di modificare i confini in essa stabiliti.

La previsione che tra le due piccole *universitates* sarebbe nata una nuova lite non tardò a rivelarsi veritiera: dopo neppure trent'anni dalla conclusione della transazione, infatti, le due piccole comunità si trovarono nuovamente a litigare per le stesse ragioni. La lite, stavolta, venne risolta con una sentenza arbitrale pronunciata all'Aquila il 7 dicembre 1474: i *legum doctores* Filippo de Acquilis, Nicola de Lucono, Giovanni de Venarellis de Saxa, Arimperto Maneriis de Baczano e Antonio Zocheriis de Podio dell'Aquila, *arbitri et arbitratores* comunemente eletti dai rappresentanti delle due *universitates*, sedendo «pro tribunali»¹³ decisero la controversia, confermando la transazione conclusa tra le due *universitates* nel 1448¹⁴.

Le indicazioni contenute nella sentenza arbitrale sono sufficienti per capire che la controversia riguardava gli stessi territori oggetto dell'accordo transattivo

¹³ *Arbitrator* e *arbiter*, come noto, erano termini giuridici dal significato differente: ciò che li distingueva era che l'*arbitrator*, a differenza dell'*arbiter*, non era tenuto a seguire l'*ordo iuris* (Rolandinus de Passageriis, *Summa totius artis notarie*, Venetiis, apud Iuntas, 1546 [ed anast. Bologna 1977], f. 156v). Sulla formula «arbiter, arbitrator et amicabilis compositor», e più in genere sull'istituto dell'arbitrato sia nella prassi che nell'elaborazione dottrinarica nel Basso Medio Evo, si rimanda a L. Martone, *Arbiter-Arbitrator*, Napoli 1984. Per quel che concerne specificamente l'Abruzzo, occorre considerare che, nei secoli XIV e XV, le parole *arbiter* e *arbitrator* venivano quasi sempre utilizzate congiuntamente: è per questo che, in questo come in innumerevoli altri compromessi e lodi arbitrali, il termine *arbitrator* accompagnava la parola *arbiter* anche quando era evidente che il lodo non aveva alcuna finalità di amichevole composizione (in questo caso, era la presenza dell'inciso «pro tribunali» a rivelare che alla decisione arbitrale era del tutto estranea l'esigenza di comporre bonariamente la controversia). Per quel che riguarda la prassi arbitrale abruzzese del Basso Medio Evo, sia consentito il rinvio a M. Cozza, *Pro bono pacis et concordiae: transazione ed atti di risoluzione concordata di liti nel Basso Medio Evo abruzzese*, Teramo 2008 (tesi di dottorato di ricerca "Identità culturali ed esperienza giuridiche nell'area adriatica: dalla *koinè* tardo-antica al diritto comune" presso l'Università degli Studi di Teramo), pp. 112 sgg.

¹⁴ Archivio di Stato dell'Aquila, *Pergamene di Tione* (inv.: 18.3), doc. n. 9. Regesto: «In civitate Aquile in pede platee fori ante domum Maioris Ecclesie Aquilane. Regnante Ferdinando. Georgius Iohannis de Cambiano de Aquila iudex ad contractus. Mannus Mici de Tornimparte, notarius. Testes: notarius Bartholomeus de Acquilis, notarius Nannes Iohannis de Asserico, notarius Gratinus (?) Antonii Antonelli de Rascino, notarius Vinzano Iacobi de Pilis, Iohannes Baptista Iohannis de Cambiano, Apollonius Iohannis Petri Butiarelli de Podio Sancte Marie, Leonardus Sancti de Acquilis, Angelus Craputie de Piezulo et Paulinus magister Iohannis de Prata de Aquila. Philippus de Acquilis, Nicolaus de Lucono, Iohannes de Venarellis de Saxa, Marimpetrus Maneriis de Baczano e Antonius Zocheriis de Podio de Aquila, legum doctores, arbitri eletti "pro tribunali sedentes in loco predicto in quodam ligneo schando ibidem posito [ante] apotecam notariorum quem locum princeps et ante omnia pro congruo et idoneo et sufficienti per nos electos et deputatos ad infrascriptam causam terminandam seu decidendam et omnia et singula in ordinem fiendam". Dinanzi a tali arbitri è rimessa la lite fra le Università di Tione e di S. Maria del Ponte su certi territori "ultra flumen versus castrum Sancte Marie ad Pontem ab ulmo Pretole usque ad confines de Fonticuli". Gli uomini di Santa Maria del Ponte producono due istrumenti di transazione, datati 17 settembre e 22 settembre 1448. Gli arbitri, sedendo in tribunale, esaminati gli atti prodotti, decidono di confermare la transazione già intervenuta fra le due università» (Piacentino, *Le pergamene* cit., doc. n. 10).

del 1448. Evidentemente, a nulla erano servite né la transazione conclusa ventisei anni prima, né la solenne promessa di osservarla.

Il fatto stesso che le parti avessero affidato ad un collegio arbitrale la decisione di una questione già risolta transattivamente contravveniva, senza alcun dubbio, alla «non minor auctoritas transactionum quam rerum iudicatarum» sancita da C. 2, 4, 20, con evidente frustrazione della causa stessa della transazione (che, come si è visto, risiedeva nel «perpetuum discedere a lite»).

Ciò che però stupisce maggiormente è che la sentenza arbitrale avesse confermato la transazione del 17 settembre 1448 (e la relativa *declaratio* del successivo 22 settembre) con questa motivazione: «non liquet nec constat ex actis et actatis (...) de narratis per partes prefatas». In altri termini, l'assetto giuridico risultante dalla transazione veniva confermato non per la sua autorità di cosa giudicata, ma – molto più semplicemente – perché le allegazioni delle parti non avevano trovato riscontro nell'istruttoria del giudizio arbitrale.

Dalla motivazione della sentenza si evince infatti che gli arbitri avevano svolto una vera e propria attività di cognizione su una questione che era stata risolta transattivamente (e che pertanto doveva considerarsi come coperta da giudicato). Inoltre – ciò che più conta – gli arbitri avevano lasciato intendere che, se le parti litiganti fossero riuscite a fornire la prova delle rispettive pretese, il verdetto del collegio arbitrale si sarebbe potuto discostare da quanto le parti avevano stabilito nella transazione. Il che sorprende, e non poco, se si considera che i cinque arbitri erano tutti *legum doctores*, e quindi, oltre a conoscere il (già citato) precetto giustiniano che conferiva alle transazioni la stessa autorità delle sentenze passate in giudicato (C. 2, 4, 20), erano certamente coscienti del divieto di resuscitare le controversie risolte con legittime transazioni (C. 2, 4, 16) e della generale intangibilità di queste ultime (C. 2, 4, 10).

Si potrebbe a questo punto sostenere che gli arbitri si fossero volutamente discostati dal diritto romano, al fine di temperare il *rigor iuris* con l'equità: ma una simile ipotesi non regge, poiché dal documento si apprende che il collegio arbitrale aveva giudicato *pro tribunali*, ed era quindi tenuto a decidere secondo diritto. Allo stesso modo, neppure si può ipotizzare che tra la conclusione della transazione e la pronunzia dell'arbitrato la situazione si fosse in qualche modo evoluta o modificata: tra i due atti erano infatti passati solo ventisei anni, un lasso di tempo di per sé insufficiente a creare o modificare un diritto di uso civico (per il quale si richiedeva invece una *antiqua consuetudo*¹⁵).

¹⁵ Iohannes Bertacchinus, *Repertorium iuris*, Venetiis, apud Iuntas, 1577, I, f. 452v. La *longa, antiqua* o *antiquissima consuetudo* (usi contro i quali non esiste *hominum memoria*) sono istituti nati a garanzia delle popolazioni che usufruivano degli usi civici, contro eventuali rivendicazioni dei feudatari: dinanzi a consuetudini siffatte, anche il *Princeps* era tenuto ad arrestarsi. Il ricorso alla consuetudine per tutelare le popolazioni era pressoché obbligato, non essendo configurabile in capo a queste ultime un diritto di proprietà sulle terre sfruttate (Cassandro, *Storia delle terre comuni* cit., p. 188). E' comunque interessante notare come l'istituto consuetudinario, sviluppatosi in questa materia a tutela delle comunità locali contro gli arbitri di feudatari, baroni o addirittura sovrani, nel caso di specie sia stato invocato da due *universitates* l'una contro l'altra.

La scelta, da parte degli uomini di Santa Maria del Ponte e di Tione, di affidare ad un collegio arbitrale la decisione di una questione sulla quale era già stata conclusa una transazione non aveva quindi nessuna possibile giustificazione, sul piano giuridico. Evidentemente le due *universitates*, non volendo più accontentarsi di quanto stabilito in transazione, speravano – invano, come si è visto – di ottenere dall'arbitrato un miglioramento delle rispettive situazioni.

Occorre infine aggiungere che forse, neppure con l'arbitrato del 1474 l'annosa controversia tra Tione degli Abruzzi e Santa Maria del Ponte era stata definitivamente sopita. Si ha infatti notizia di un mandato concluso il 16 novembre 1494, con cui i tionesi nominarono loro procuratore Giovanni di notar Antonio di Tione, incaricandolo di risolvere tutte le controversie con la comunità di Santa Maria del Ponte¹⁶. Il documento, purtroppo, non specifica quali fossero le controversie tra le due *universitates*: non è dato sapere, quindi, se queste ultime stessero ancora litigando per gli stessi usi civici oggetto della transazione del 1448 e della successiva sentenza arbitrale del 1474. Allo stesso modo, non ci sono pervenuti documenti successivi che possano dirimere questo dubbio.

Se però volessimo supporre che, nel 1494, le due *universitates* stessero ancora battagliando su diritti di uso civico (ipotesi, a ben vedere, tutt'altro che peregrina: d'altronde, quali altri motivi di litigio avrebbero mai potuto avere queste due piccole comunità?), la lite tra Santa Maria del Ponte e Tione degli Abruzzi potrebbe tranquillamente assurgere ad emblema della lunghezza e dell'annosità delle controversie tra città, destinate a non essere sopite neppure con atti aventi efficacia di cosa giudicata: evidentemente, per questi due piccoli paesi, lo sfruttamento delle risorse naturali delle montagne circostanti era talmente importante da travolgere, come un fiume in piena, qualsiasi regola giuridica, come ogni altra petizione di principio.

¹⁶ Archivio di Stato dell'Aquila, *Pergamene di Tione* (inv.: 18.3), doc. n. 13. Regesto: «Intus Castrum de Tiono videlicet penes ecclesiam Sancti Nicolai. Regnante Alfonso. Mutius Bartholomei de Fonticulis, iudex ad contractus. Antonius Iacobutii de dicto Castello, notarius. Testes: Angelus Simeonis, Nicolaus Paschalis, Masius Liberati, Nicolaus Colecte, Antonius Angeli de Tiono. Marino Basii e Pietro Siocti de Tione, massari di detto castello e Giovanni Petri, Marino Antonio Alexandri, Jacobo Cole Franci, Antonio Franci, Buccio Andree, Cola Petri Grossi, Giacomo Antonio Palatii, Angelo Antonutii, Colella Tertii, Cola Stephani, Antonio Iacobo Maxii, Pietro Tertii, Andrea Butii Ciccì, Buccio Cole Palummi, Stefano Antonio Butii, Mico Georgii, Mico Antonio Paschalis, Iacobo Petri, domnus Iacobo Marsci, Nicola Martini; Buccio Iohannis, Iacobo Antonio Massii, Pietro Antonio Colecte, Mico Angeli Siocti, Pietro Berardi, Iacobo Pietri, Muzio Iannis, Antonuccio Mici, Pietro Paulicti, Domenico Colelle, Giovanni Narditi, Buccio notari Nicolai, Cola Iohannis, Pietro Iacobo Iannis, Domenico Iohannis Petri, Antonio Pauli, Buccio Angeli, Iacobo Antonio Petri, Colecta Ciccì, Antonio Starronis, Pietro Romani, Giovanni Colelle, Bucciarelo Pauli, Angelo Sarre, Antonio Romani e Calisto de Blascio de Tione, “unanimiter et populariter ut moris est congregati totam universitatem raepresentantes ac maior et senior pars ipsius populi”, per mandato del magnifico Pietro Bulecte de Canzano, regio capitano e baiulo della città di Aquila, nominano loro procuratore Giovanni not. Antonii di Tione per dirimere ogni controversia con l'università di Santa Maria del Ponte» (Piacentino, *Le pergamene* cit., n. 14).